

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **400/1989** (ECLI:IT:COST:1989:400)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Udienza Pubblica del **13/06/1989**; Decisione del **05/07/1989**

Deposito del **13/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **26/07/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13543**

Atti decisi:

N. 400

## SENTENZA 5-13 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1988 dai Pretori di Oppido Mamertina nel procedimento civile vertente tra Ieroianni Francesco ed altri e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n.111 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti l'atto di costituzione dello S.C.A.U. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Tommaso Manferoce per lo S.C.A.U.;

### *Ritenuto in fatto*

1. - Con ordinanza 21 luglio 1988 il Pretore di Oppido Mamertina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, recte del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, con modificazioni nella parte in cui prevede la facoltà, per le imprese agricole ubicate nella regione Sicilia, di corrispondere i contributi agricoli unificati relativi agli anni anteriori al 1986 in venti rate trimestrali. Ciò in considerazione del fatto che tutte le altre imprese, operanti nel restante territorio meridionale, sono tenute a corrispondere i contributi in questione in due rate bimestrali, con conseguente disparità di trattamento.

Il giudice remittente assume, infatti, la mancanza di ragioni obiettive per attribuire alla Sicilia un diverso e più favorevole trattamento, con violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

2. - Con memoria depositata il 4 aprile 1989 si è costituito il Servizio contributi agricoli unificati, eccependo l'inammissibilità della questione proposta: a fronte, infatti, della richiesta di un provvedimento d'urgenza non resterebbe consentito sollevare questione di legittimità costituzionale. Nel merito se ne sostiene la infondatezza, così come è anche di avviso l'Avvocatura generale dello Stato intervenuta, con atto depositato il 4 aprile 1989, per il Presidente del Consiglio dei ministri: tanto in relazione, per specifiche considerazioni d'ordine territoriale ed ambientale, alle differenti situazioni locali della Sicilia.

### *Considerato in diritto*

1.1. - Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, con modificazioni, dispone (art.6, comma 13) per i territori del Mezzogiorno e per l'anno 1986 la rateizzazione in 20 trimestralità dei contributi agricoli unificati dovuti. Limitatamente alla regione siciliana l'agevolazione è estesa anche ai carichi contributivi per gli anni anteriori al 1986 e non ancora corrisposti.

1.2. - Il giudice a quo ravvisa contrastare tale ultimo dettato con gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. nel presupposto di una carenza di ragioni obiettive per attribuire alla Sicilia un più favorevole trattamento.

2.1. - La difesa del Servizio contributi agricoli unificati obietta in limine l'inammissibilità della dedotta questione, sollevata in sede di richiesta di sospensione del carico dovuto, ma l'eccezione non ha pregio, poiché il Pretore remittente non ha definito, nei limiti ex art. 700

cod. proc. civ., la vertenza ravvisando, invece, di sollevare l'odierno incidente.

2.2. - Nel merito la questione non è fondata.

L'ordinanza di remissione tende a far partecipe di una disposizione particolare, dettata per la sola Sicilia, le altre regioni del Mezzogiorno: in altre parole, assunto a termine di raffronto del giudizio di eguaglianza la norma derogatrice, la questione ha in realtà per oggetto la normativa generale che si vorrebbe sottratta alla disciplina per essa dettata, onde renderla fruibile di quella dispari.

Ciò è bastevole a far ritenere infondata la questione medesima (cfr. sentenza n. 2 del 1982); del resto le particolari esigenze locali per la regione Sicilia furono ragionevolmente tenute presenti dal legislatore, come risulta dai relativi atti parlamentari (Camera: doc. n. 2130 della X legislatura). Vale tanto sia a riguardo dei dubbi avanzati dal remittente nei confronti dell'art. 3 Cost. che del successivo art. 53, comma primo, risultando l'indicato parametro (così come posta la fattispecie e quale che sia, poi, la effettiva natura della contribuzione) specifico sviluppo del principio d'eguaglianza (sentenza n. 155 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, recte decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito nella legge n. 48 predetta, con modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Oppido Mamertina, con l'ordinanza in epigrafe,*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*